

Ric. 13.9.2012

Signor sindaco,
signori Municipali,

avvalendoci della facoltà prevista dall'articolo 67 della LOC, presentiamo una

Mozione

per la modifica dell'articolo 3 del regolamento comunale per la concessione del contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza

Richiesta:

art. 3 Nuova formulazione

Hanno diritto al contributo tutte le famiglie con figli ², domiciliate e dimoranti nel Comune.

La mozione chiede di stralciare il resto dell'articolo 3, che riprende la condizione per le famiglie di essere domiciliate e dimoranti nel Comune da almeno tre anni al momento della presentazione della loro richiesta.

Motivazione

L'adozione del nuovo regolamento oggetto della presente richiesta di modifica è stata oggetto di ricorsi, proprio per la condizione che questa mozione chiede di stralciare. I mozionanti non intendono entrare nel merito della questione sollevata dai ricorsi, ossia la costituzionalità di questa norma, ma chiedono di sopprimerla per considerazioni di altro tipo, che riassumiamo qui di seguito:

Secondo l'articolo 1, lo scopo del contributo è di "mantenere, sviluppare, promuovere e favorire l'integrazione sociale e culturale di propri figli".

L'articolo 4, lett. b), precisa che i figli che danno diritto al contributo devono avere un'età compresa tra i 6 e i 15 anni.

Per la sua stessa concezione, il contributo comunale costituisce senza dubbio un sensibile sollievo finanziario per le famiglie che rientrano nelle altre condizioni previste dal regolamento e il suo mancato riconoscimento del contributo potrebbe condizionare negativamente la partecipazione dei figli alle manifestazioni previste.

Il limite di età a 15 anni, di per sé comprensibile e condivisibile, rende l'attesa di tre anni per poter beneficiare del contributo comunale quanto mai penalizzante, dato che cancella almeno un terzo del periodo utile per ricevere questo aiuto. Vi possono anche essere casi in cui al termine del periodo di attesa, il figlio e la figlia abbiano ormai superato il limite di età previsto.

Il periodo di attesa di tre anni rischia così di compromettere il raggiungimento dello scopo del regolamento.

D'altra parte, senza per questo sottovalutarne il valore, la portata di questa prestazione comunale non ci sembra assolutamente tale da favorire un "turismo" delle prestazioni.

In questo caso, la rinuncia alla condizione di essere domiciliati o dimoranti nel comune da almeno tre anni ci sembra quindi opportuna.

Con distinti saluti

I firmatari

Pietro Gianolli

Luca Maghetti

Rezio Sisini

Nicola Rezzonico

Capogruppo laS

Capogruppo PLR

Mendrisio, 7 settembre 2012